

**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE  
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Deliberazione 14 marzo 2001**

**Modificazioni alla deliberazione 1° febbraio 2000, prot.n. 002/CN/Albo, recante  
“Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti  
amianto”**

**IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE  
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Visto** l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la determinazione dei criteri d’iscrizione nelle diverse categorie e classi;

**Vista** la propria deliberazione 1 febbraio 2000, prot. n. 002/CN/Albo, contenente i criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in particolare, l’allegato “B” recante i requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Considerato** che nel citato allegato “B” alla deliberazione 1 febbraio 2000, prot. n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10 sono stati individuati i diplomi di laurea in Ingegneria, in Architettura ed in Chimica Industriale;

**Vista** la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi prot. n. P/M3/4367 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato fatto presente che il profilo accademico del geologo contempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi di laboratorio dei materiali oggetto delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in Scienze Geologiche essere ritenuto idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10;

**Ritenuto** di condividere le osservazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi in ordine all'opportunità di inserire il diploma di laurea in Scienze Geologiche tra i diplomi di laurea ritenuti idonei a qualificare il responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

**Ritenuto**, pertanto, di dover integrare l'allegato "B" della citata deliberazione 1 febbraio 2000, prot. n. 002/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;

## **D E L I B E R A**

### **Articolo 1**

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 di cui all'allegato "B" alla deliberazione 1 febbraio 2000, prot. n. 002/CN/Albo è aggiunto il diploma di laurea in Scienze Geologiche.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Maurizio Pernice

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Eugenio Onori